

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI

Approvato con delibera del consiglio di amministrazione n. 06 del 05.12.2023

Il presente Regolamento contiene le disposizioni volte a garantire la gestione di eventuali conflitti d'interesse che dovessero sorgere nelle diverse fasi riguardanti la programmazione e l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) del GAL RISORSA LOMELLINA di cui al Reg. UE 2021/1060.

Articolo 1 - Fasi procedurali

1. In materia di gestione e prevenzione del conflitto di interessi, il GAL Risorsa Lomellina garantisce l'adozione di procedure di selezione trasparenti e non discriminatorie e criteri oggettivi che evitino conflitti di interesse.
2. In attuazione del disposto di cui all'art. 6bis della L. 241/1990 e ss. mm. ii. Il GAL Risorsa Lomellina adotta tutti gli strumenti necessari per prevenire l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse ed in particolare:
 - a) nelle selezioni di personale, collaboratori, affidi di incarico a consulenti esterni;
 - b) negli affidamenti per l'acquisizione di forniture di beni e servizi;
 - c) nella definizione dei criteri di selezione e relativi punteggi nei bandi per l'assegnazione di contributo/sovvenzioni;
 - d) nella selezione delle operazioni da finanziare e approvazione della graduatoria delle domande di contributo/sovvenzione.

Articolo 2 - Situazioni

Un potenziale conflitto di interessi può insorgere nelle seguenti situazioni:

- titolarità/rappresentanza legale di ditte, imprese, aziende agricole i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento delle attività del GAL Risorsa Lomellina nell'attuazione delle proprie strategie;
- partecipazioni finanziarie e/o patrimoniali in ditte, imprese e aziende agricole da parte di chi opera nel GAL Risorsa Lomellina che possano porlo in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta per conto del GAL Risorsa Lomellina nell'attuazione delle proprie strategie;
- prestazioni di attività professionale per conto di amministrazioni pubbliche, associazioni, imprese agricole di chi opera nel GAL Risorsa Lomellina che in relazione a domande di finanziamento presentate possano porlo in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta per conto del GAL Risorsa Lomellina nell'attuazione delle proprie strategie;
- partecipazione all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero di parenti entro il quarto grado, o di conviventi.

Articolo 3 - Soggetti

Le situazioni di potenziale conflitto di interesse possono riguardare tutti i soggetti che operano all'interno del GAL Risorsa Lomellina, così identificati:

- i membri del Consiglio di Amministrazione;
- il personale del GAL Risorsa Lomellina e i consulenti esterni;
- i membri delle Commissioni Tecniche di Valutazione.

Articolo 4 - Consiglio di Amministrazione

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione aventi un interesse diretto in un determinato progetto o procedura, devono astenersi dal partecipare alla discussione e ad ogni fase del processo decisionale, anche in conformità al disposto della normativa nazionale in materia di conflitto d'interesse per gli amministratori (artt. 1394, 2373 e 2391 C.C.). In tal caso, i consiglieri interessati sono obbligati a segnalare tempestivamente la situazione di conflitto di interesse e ad abbandonare la seduta. Nel verbale del Consiglio di Amministrazione verrà data adeguata informativa rispetto all'uscita dei componenti e alle motivazioni.

2. I consiglieri non possono assumere incarichi tecnici all'interno del GAL Risorsa Lomellina.

3. Nel caso un membro del Consiglio di Amministrazione ricopra un ruolo che lo investe di un potere decisionale presso altre società, aziende, potenziali beneficiari o fornitori del GAL Risorsa Lomellina, deve astenersi da qualsivoglia decisione che possa determinare un vantaggio per tali soggetti.

4. L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al revisore esterno di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

5. Al fine di evitare situazioni di incompatibilità e/o di sovrapposizione e/o di conflitti di interesse, un soggetto privato singolo, qualora sia socio e/o assuma la carica di amministratore del GAL, non potrà beneficiare dei contributi erogabili a valere sulla Misura 19, né potrà essere fornitore del GAL nell'ambito della Misura 19.

6. Nel caso un rappresentante di un soggetto giuridico privato socio, assuma la carica di amministratore del GAL, il soggetto giuridico privato rappresentato né lui personalmente potranno beneficiare dei contributi erogabili a valere sulla Misura 19, né potranno essere fornitori del GAL nell'ambito della Misura 19.

Inoltre, nel caso un rappresentante dell'organo decisionale abbia potere decisionale anche in altre società o aziende, potenziali beneficiari o fornitori del GAL, deve anche astenersi da qualsiasi decisione in fase di programmazione o di votazione che possa portare vantaggio a tale società.

Invece, i Soci privati che non assumano la carica di amministratore del GAL e i soggetti giuridici non rappresentati all'interno dell'Organo decisionale del GAL possono partecipare alle procedure di evidenza pubblica per beneficiare dei contributi erogabili a valere sul PSL e per diventare fornitori del GAL.

Articolo 5 - Personale e consulenti esterni

1. In conformità a quanto disciplinato dal Regolamento di Organizzazione, il personale del GAL Risorsa Lomellina, per l'esercizio di attività esterne, deve richiedere ed ottenere apposita autorizzazione, che sarà rilasciata in regime derogatorio e previa verifica della compatibilità con l'attività d'Ufficio e dell'insussistenza di conflitto di interessi.

2. Il personale del GAL Risorsa Lomellina non può comunque svolgere attività economiche che lo pongano in conflitto di interesse, assumendo incarichi riguardanti la progettazione o l'attuazione di operazioni/domande di contributo finanziate dal Piano di Sviluppo Locale.

3. In linea con quanto previsto dal Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (G.U. Serie Generale n.129 del 04/06/2013), è opportuno che il personale del GAL Risorsa Lomellina mantenga una posizione di indipendenza, evitando di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Qualora si verifici concretamente il caso in cui il personale sia chiamato a prendere decisioni che coinvolgano interessi propri, di parenti fino al quarto grado o di conviventi, ovvero che si manifesti una potenziale situazione di conflitto di interessi, è necessario che questi si astenga

dalle attività di cui è stato incaricato, comunicando tempestivamente la situazione al Direttore del GAL Risorsa Lomellina, tramite apposita attestazione, il quale provvederà ad incaricare un altro dipendente/collaboratore.

4. I consulenti esterni sono tenuti a comunicare eventuali e potenziali situazioni di conflitto di interessi che riguardano lo svolgimento di attività in collaborazione con il GAL Risorsa Lomellina.

5. Il personale incaricato alla gestione del GAL, indipendentemente dalla tipologia di contratto, non può svolgere altri incarichi retribuiti riguardanti la progettazione o l'attuazione di operazioni/domande di aiuto finanziate dal PSL salvo espressa autorizzazione della Regione, a fronte di una motivata richiesta da parte del GAL, inoltre non deve svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti, i beneficiari.

6. In analogia a quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, pubblicato in G.U. n. 129 del 4 giugno 2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è necessario pertanto che il dipendente mantenga una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.

Qualora si verifichi concretamente il caso in cui il personale sia chiamato a prendere decisioni che coinvolgano interessi propri, di conviventi o di parenti fino al quarto grado, ovvero che si manifesti una potenziale situazione di conflitto di interessi così come definita all'articolo 28 è necessario che questi si astenga dalle attività di cui è stato incaricato, rappresentando tempestivamente la situazione al Direttore del GAL, il quale provvederà ad incaricare un altro dipendente/lavoratore.

7. I consulenti esterni, al pari dei dipendenti, non devono svolgere altre attività economiche che li pongano in conflitto di interessi nelle diverse attività connesse alla presentazione e alla gestione delle domande di sostegno sul PSR e, qualora si identifichi una situazione di conflitto di interesse, sono anch'essi obbligati a comunicarlo prontamente al Direttore del GAL astenendosi dalle attività di cui è stato incaricato.

In tal caso il GAL valuterà se risulta possibile attivare misure adeguate, limitando l'operato del consulente stesso ovvero, qualora ciò non fosse possibile, provvederà ad interrompere ogni rapporto lavorativo con il consulente.

8. Con riferimento al d.d.s. del 28 Novembre 2022 n 17248 deve essere garantita, in ogni caso, la separazione tra incarichi tecnici e incarichi di rappresentanza (CdA) all'interno del GAL, con particolare riferimento al Direttore che non può ricoprire l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione del medesimo GAL.

Articolo 6 - Membri delle Commissioni Tecniche di Valutazione

Tutte le prescrizioni, compreso l'obbligo di attestazione di eventuali o potenziali situazioni di conflitto di interessi si applicano anche ai componenti delle Commissioni Tecniche di Valutazione.

Articolo 7 - Attestazione delle situazioni di conflitto di interessi

Tutti i soggetti che rilevino la manifestazione di una potenziale situazione di conflitto d'interessi sono tenuti a presentare al Direttore del GAL Risorsa Lomellina (o al Presidente nello specifico caso del Direttore) una dichiarazione scritta che descriva la natura di tale rapporto/interesse; tale dichiarazione formerà parte integrante dell'atto nell'ambito del quale si è evidenziato una potenziale situazione di conflitto d'interesse. Devono essere dichiarate tutte le situazioni che evidenziano una comunanza di interessi, ivi compresi interessi familiari ed economici.

Articolo 8 – Registro dei conflitti di interesse

Le operazioni per le quali sia stato riscontrato un conflitto di interessi sono riportate in un registro a cura del Direttore in cui sono riepilogati per ciascuna fattispecie di conflitto, le misure poste in essere nonché la data di inizio e chiusura dello stesso.

Articolo 9 - Obblighi di comunicazione

Su eventuali conflitti d'interessi il Direttore dovrà relazionare al Consiglio di Amministrazione che si esprimerà in merito.

Articolo 10 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 6 dicembre 2023.